

Titolo/Title	Regolamento di funzionamento dell' Organismo di Vigilanza
Sigla/Reference	RG-11
Revisione/Revision	00
Data/Date	01-12-2009

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Compliance Officer	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	01-12-2009

Il presente documento è di proprietà di ACCREDIA e non può essere riprodotto o diffuso in parte o per intero, se non dietro autorizzazione scritta del Direttore Generale.

ARTICOLO 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 È istituito presso ACCREDIA un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato da ACCREDIA con delibera del Consiglio Direttivo. Il Modello adottato ha lo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa di ACCREDIA, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto").

1.2 Il presente Regolamento è predisposto da ACCREDIA al fine di disciplinare il funzionamento dell'OdV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

1.3 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

1.4 A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione di staff al Vertice di ACCREDIA, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio Direttivo qualora le violazioni emerse siano riferibili al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

2.1 L'OdV è un organo collegiale composto di quattro membri effettivi (Consiglieri), dei quali uno con funzioni di Presidente.

Uno dei quattro consiglieri è di diritto la persona che svolge in ACCREDIA il ruolo di Compliance Officer. Il Compliance Officer partecipa ai lavori dell'OdV, ma senza diritto di voto.

2.2 Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dell'OdV e del suo Presidente.

2.3 I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie di organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, pratica professionale e legale ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 05 del Decreto 18 marzo 1998, n. 161

2.4 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni privi di compiti operativi (con esclusione quindi dei membri del consiglio direttivo o dei comitati di accreditamento).

2.5 I componenti dell'OdV non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati a ACCREDIA da interessi economici rilevanti (es. partecipazioni azionarie rilevanti) o da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

2.6 L'OdV deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio Direttivo di ACCREDIA provvede a dotare l'OdV di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

2.7 L'incarico viene redatto in forma scritta, e deve comprendere l'impegno a rispettare il presente regolamento, i principi di riservatezza, autonomia e indipendenza.

ARTICOLO 3

DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ODV

3.1 Ad eccezione del Compliance Officer, i componenti dell'OdV restano in carica per anni tre, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore.

3.2 Ove il Presidente o un componente dell'OdV incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.5, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio Direttivo deve revocare il mandato.

3.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'OdV, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio Direttivo affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio Direttivo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

3.5 La rinuncia da parte dei componenti dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

3.6 Al fine di tutelare l'OdV dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte del Consiglio Direttivo, questo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità ad operare per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello Organizzativo;
- una sentenza di condanna di ACCREDIA ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- in caso di condanna non definitiva, a carico di uno dei membri dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal d.lgs 231/2001, o che comunque comporti una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- se si verificano le ipotesi di cui ai punti 2.5 e 3.2 del presente Regolamento.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo componente dell'OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un nuovo OdV.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio Direttivo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'OdV o di uno dei suoi membri e la nomina di un OdV ad interim o la nomina di un nuovo membro.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

4.1 I componenti dell'OdV sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

4.2 I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 5

FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

5.1. Si rimanda al Modello Organizzativo per la descrizione delle Funzioni e poteri dell'OdV, l'attività di riferimento, gli obblighi di informazione e le Verifiche sull'adeguatezza del modello organizzativo.

5.2. Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- Emanare disposizioni interne intese a regolare l'attività dell'OdV. Tali disposizioni, che dovranno essere adeguatamente motivate (es. disposizioni dettate da situazioni di urgenza od opportunità), saranno emanate in autonomia dall'OdV, ma non dovranno essere in contrasto con le norme di ACCREDIA e con i requisiti per l'ottenimento del Mutuo Riconoscimento (MLA);
- Accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

- Effettuare Audit di Compliance sia direttamente, sia attraverso un Compliance Auditor. I requisiti di qualifica del compliance auditor verranno definiti di volta in volta dall'OdV.
- Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- Richiedere che qualunque dipendente e/o dirigente di ACCREDIA fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali (in caso di mancata collaborazione riferire al Consiglio Direttivo);
- Riferire agli Organi statuari ACCREDIA;
- Sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello e dei suoi elementi costitutivi.

5.3. Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'OdV, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti, ai singoli membri dell'OdV stesso. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'OdV a singoli membri dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'OdV nel suo complesso.

5.4 Le riunioni sono convocate con anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, tramite mail o altro mezzo di comunicazione scritta. Il termine può essere ridotto col consenso unanime di tutti i consiglieri. La seduta è valida se sono presenti almeno 3 consiglieri.

5.5 Le votazioni vengono prese a maggioranza assoluta (metà più uno dei consiglieri con diritto di voto. Nel caso in cui l'OdV sia composto da 3 membri aventi diritto di voto, si ritiene quindi sufficiente il voto favorevole di 2 membri aventi diritto di voto). Non partecipa alle votazioni il Compliance Officer. Se uno dei consiglieri con diritto di voto è assente, questo può comunque esprimere la propria scelta di voto in un momento successivo alla riunione, per iscritto (e-mail, fax...), dopo essere stato informato sulla discussione intervenuta in riunione.

5.6 Le riunioni dell'OdV vengono verbalizzate a cura di un Consigliere facente funzioni di segretario, incaricato dallo stesso OdV; i verbali sono conservati dal Compliance officer secondo la procedura di gestione dei documenti in vigore. I Verbali dell'OdV vengono distribuiti ai membri dell'OdV, e al Presidente, Direttore generale, Direttori di Dipartimento, Responsabile Sistema di Gestione di Accredia. Altri destinatari possono essere concordati di volta in volta dall'OdV. L'elenco dei destinatari viene riportato sullo stesso verbale di riunione.

5.7 L'OdV si riunisce almeno 4 volte all'anno, salvo gravi impedimenti dei membri dell'OdV.

5.8 Il componente dell'Organismo di vigilanza che, senza giustificato motivo, manca a più di due sedute consecutive è considerato decaduto.

5.9 In caso di assenza del Presidente, la riunione dell'Organismo è presieduta dal più anziano amministrativamente dei componenti.

ARTICOLO 6

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere adottate dallo stesso OdV, e poi approvate dal Consiglio Direttivo.